SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Tropea e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tropea (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Tropea, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Tropea (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr. Salvatore Concetto Francesco Fortuna - viceprefetto;

dr. Giuseppe Di Martino - viceprefetto aggiunto;

dr. Emilio Saverio Buda - dirigente Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa reg.ne prev. n. 1582

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Tropea (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione ad alcune segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti l'attività amministrativa ed in particolare a seguito dell'atto intimidatorio dalle modalità tipicamente mafiose, perpetrato nella notte tra il 18 ed il 19 gennaio 2015, a danno dell'autovettura del primo cittadino, il prefetto di Vibo Valentia, con decreto del 22 ottobre 2015, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito nella seduta del 25 maggio 2016 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ha redatto in pari data l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Il territorio del comune di Tropea, rinomato centro turistico balneare, è caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali che, come anche emerso da indagini condotte dalla D.D.A. di Catanzaro, avvalendosi della forza di intimidazione derivante

dal vincolo associativo, hanno esteso la propria influenza sulla maggior parte dei comuni costieri, gestendo di fatto le più importanti strutture turistico alberghiere e condizionando gli appalti pubblici allo scopo di ottenere indebiti finanziamenti.

Sono stati, al riguardo, riscontrati i forti legami a diverso titolo intercorrenti tra alcuni amministratori e dipendenti dell'amministrazione comunale, molti dei quali con gravi precedenti di natura penale, ed esponenti di ambienti controindicati; tali rapporti, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto uno sviamento dell'attività amministrativa dell'ente in funzione degli illeciti interessi e delle regole della criminalità organizzata.

Alcuni degli amministratori eletti nel 2014 hanno fatto parte delle precedenti compagini amministrative, in particolare l'attuale primo cittadino ha ricoperto il ruolo di vice-sindaco ed assessore all'urbanistica ed ai lavori pubblici nell'amministrazione eletta nel 2010.

Fonti di prova hanno posto in rilievo che alcuni accordi preelettorali, decisivi per l'elezione del primo cittadino, sono maturati alla presenza di soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata.

In particolare è emerso che nel mese di aprile 2014 veniva organizzato un incontro presso un albergo sito in un luogo limitrofo al comune di Tropea al quale erano presenti, oltre a colui che sarebbe stato eletto primo cittadino all'esito della competizione elettorale, il titolare della struttura ricettiva, legato per rapporti parentali ad un soggetto riconducibile alla locale cosca, ed altri soggetti parimenti riconducibili ad ambienti criminali. Durante la riunione veniva decisa parte del futuro assetto della giunta comunale, con l'assicurazione, ad uno dei candidati sindaco che, se avesse ritirato la propria candidatura e avesse sostenuto la lista del primo cittadino, avrebbe ottenuto in cambio del proprio sostegno un incarico assessorile. È significativo che tale circostanza si sia realizzata.

L'ingerenza della criminalità organizzata e la sua capacità di incidere sugli assetti organizzativi dell'ente è altresì attestata, come meglio sarà precisato in seguito, dagli episodi intimidatori occorsi all'indomani di alcune iniziative del vertice politico dell'ente.

La relazione del prefetto di Vibo Valentia pone in rilievo i fatti accaduti in occasione dell'evento «il bagno nelle acque tropeane» che si svolge, ogni anno, la mattina del 1° gennaio. Uno dei principali promotori della manifestazione è un noto pregiudicato con precedenti per reati associativi, all'epoca dei fatti sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, e strettamente legato, in quanto affine, al capo della locale cosca.

Viene evidenziata la facilità di contatti tra il menzionato pregiudicato e componenti della giunta comunale atteso che, come rilevato nella relazione redatta dalla commissione d'indagine, l'assessore al turismo, su richiesta dell'esponente malavitoso, si attivava prontamente per la promozione della manifestazione richiedendo formalmente l'intervento di una troupe televisiva della RAI per le riprese.

A tale iniziativa diede il proprio benestare anche il sindaco.

L'evento veniva ripreso da una troupe televisiva dell'emittente pubblica che intervistava, tra gli altri, l'esponente malavitoso alla presenza del citato assessore e di altri amministratori comunali.

Il locale comando dei Carabinieri avviava un'attività di indagine considerato che all'evento partecipava il più volte menzionato pregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, indagine da cui scaturiva il deferimento del predetto alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia in quanto responsabile della violazione ex art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Solo a seguito dell'avvio delle predette indagini, il primo cittadino emetteva un provvedimento di revoca della nomina dell'assessore al turismo.

La relazione del prefetto pone in rilievo come le dichiarazioni rese dal sindaco e dagli altri componenti della giunta nel corso delle audizioni disposte dalla commissione d'indagine evidenzino le superficiali modalità di gestione della cosa pubblica atteso che la presenza di un esponente della criminalità organizzata ad un evento pubblico, diffuso dalla RAI, rappresenta un chiaro messaggio mediatico per dimostrare il dominio della locale cosca agli occhi del pubblico.

La limitata estensione territoriale del comune e la sua contenuta dimensione demografica, elementi che favoriscono una capillare conoscenza delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto indurre coloro che rivestono cariche pubbliche ad esercitare un adeguato controllo sociale e ad adottare non solo prudenziali scelte politico-amministrative ma anche, per quanto attiene alla sfera relazionale, un'effettiva presa di distanza dalle locali organizzazioni criminali.

La relazione del prefetto sottolinea, a tal riguardo, come sia significativa la coincidenza temporale dell'atto intimidatorio ai danni del sindaco con l'adozione da parte dello stesso di alcuni provvedimenti tra i quali la revoca del suddetto incarico assessorile che era stato oggetto dell'accordo preelettorale di cui si è detto.

Ulteriori concreti elementi che attestano una gestione dell'ente non in linea con i principi di legalità e buon andamento sono emersi a seguito dell'analisi delle attività svolte dall'area tecnica.

Viene posta in rilievo un'illegittima ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici, con un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione, propri degli organi politici, da quelli gestionali dell'apparato dirigente.

La relazione della commissione d'indagine evidenzia che in occasione degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il comune nel mese di giugno 2014, il sindaco, avvalendosi della motivazione della «somma urgenza», ha direttamente conferito incarichi ad alcune ditte di proprietà di persone appartenenti o riconducibili alla locale criminalità organizzata.

Dalla relativa documentazione è emersa la mancata indicazione delle date di inizio e fine lavori — elementi indispensabili per legittimare il ricorso alla procedura di somma urgenza — nonché anomalie e irregolarità per le liquidazioni di spesa. È stato infatti evidenziato che, senza alcuna giustificazione, alcuni interventi, identici per tipologia dei lavori effettuati, per i mezzi e per i materiali utilizzati sono stati liquidati per importi diversi. Detti lavori peraltro, si sono rivelati inidonei atteso che, a distanza di pochi giorni dall'atto di regolare esecuzione, si è reso necessario chiedere l'ulteriore intervento di un'altra azienda, anche quest'ultima indicata direttamente dal primo cittadino, circostanza che ha comportato un consistente aumento della spesa complessiva.

Ulteriori elementi che attestano il mancato rispetto del principio di legalità nelle procedure amministrative sono stati posti in rilievo in relazione all'affidamento dei lavori per la realizzazione di uno spazio verde in un'area antistante un edificio di culto.

Sebbene nella determina dirigenziale emessa su direttiva della giunta comunale venga riportato che era stato richiesto il relativo preventivo dei lavori a quattro ditte specializzate, nella documentazione agli atti non è stata rinvenuta alcuna traccia di tali richieste.

Come emerso all'esito dell'accesso ispettivo, la procedura di gara ha evidenziato irregolarità e violazioni di legge atteso che alcuni componenti dell'organo esecutivo avevano, preventivamente, individuato la ditta alla quale affidare i lavori, in totale elusione dei principi di legalità e trasparenza e, ancora una volta, delle disposizioni dettate dall'art. 107 T.U.O.E.L. in materia di funzioni e compiti dell'apparato burocratico.

Elementi rilevanti che evidenziano una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati sono emersi dall'esame della procedura seguita per l'affidamento della gestione dell'impianto di depurazione.

La relativa gara avrebbe dovuto essere effettuata dalla stazione unica appaltante della provincia di Vibo Valentia; tuttavia, a causa del ritardo con il quale l'amministrazione comunale trasmetteva alla menzionata stazione appaltante la documentazione necessaria per l'avvio della procedura e degli ulteriori ritardi che si sono susseguiti, non è stato possibile svolgere la gara in tempo utile. Tale circostanza ha consentito che venisse prorogato, per quasi un anno, l'affidamento del servizio contravvenendo, anche in questo caso, alle disposizioni della normativa di settore.
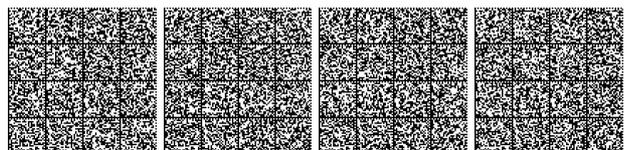
Le verifiche disposte hanno peraltro consentito di accertare che uno dei soci dell'azienda che ha gestito l'impianto è stato coinvolto in un'operazione di polizia a seguito della quale il predetto e altre 43 persone, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica imputati, tra gli altri, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti tossici.

Ulteriori, univoci elementi attestanti uno sviamento dell'attività amministrativa in favore di ambienti controindicati sono emersi dall'esame delle attività svolte all'interno del porto di Tropea, area turistico commerciale sulla quale, come anche accertato all'esito di operazioni di polizia condotte in anni precedenti dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, si concentrano gli interessi economici delle locali organizzazioni criminali.

La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo che l'amministrazione comunale — dopo aver approvato, con delibera di giunta, un protocollo d'intesa con la Capitaneria di Porto, con il quale si decideva il posizionamento delle biglietterie in strutture mobili — consentiva l'occupazione degli spazi ad uso commerciale previo pagamento del solo canone di occupazione di suolo pubblico, senza il preventivo rilascio del titolo autorizzativo e l'acquisizione delle certificazioni antimafia.

In tal senso rileva la circostanza, come emerso dalle indagini esperite dalla commissione d'indagine, che alcuni dei titolari delle aziende che occupano le predette aree sono riconducibili al locale contesto criminale.

Anomalie e vizi procedurali sono stati riscontrati relativamente ai provvedimenti di concessione dei lidi balneari.

Il comune di Tropea, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa di settore, ha provveduto al rinnovo dei titoli concessori ai soggetti interessati, alcuni dei quali riconducibili alle locali organizzazioni criminali, senza richiedere le attestazioni dell'avvenuta registrazione della proroga presso la competente Agenzia delle entrate e del pagamento del prescritto tributo. In alcuni casi, peraltro non è stata nemmeno richiesta la prescritta certificazione antimafia al fine di verificare la presenza di eventuali provvedimenti interdittivi intervenuti successivamente al rilascio delle concessioni.

La relazione della commissione d'indagine rileva peraltro che la proroga delle concessioni è stata accordata sebbene alcuni dei concessionari non avessero provveduto al pagamento dei canoni annuali per l'occupazione del suolo demaniale.

Ulteriori concreti elementi, che attestano l'incapacità del vertice dell'apparato politico di resistere alle pressioni di ambienti controindicati, sono emersi dall'esame della vicenda concernente una struttura in muratura posta all'interno di un parco comunale ed adibita ad attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande. Tale attività, come meglio evidenziato nella relazione della commissione d'indagine, è «di fatto» gestita da un noto pregiudicato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e più volte indagato per associazione a delinquere di tipo mafioso.

Alcuni sopralluoghi disposti dal comando di polizia municipale facevano emergere la presenza di opere abusive, realizzate per l'ampliamento dell'area commerciale per la cui rimozione il responsabile dell'Area tecnica emetteva un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. A seguito della mancata ottemperanza venivano adottate altre ordinanze di demolizione delle strutture e della vicenda veniva data comunicazione alla competente Procura della Repubblica con conseguente iscrizione dell'intimato nel registro degli indagati. Successivamente, nel marzo del 2015, veniva disposta l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale.

Il ricorso avverso il menzionato provvedimento dirigenziale era rigettato dal competente T.A.R. sebbene l'amministrazione comunale non si fosse costituita in giudizio per la difesa del provvedimento emesso. Ciononostante, il giorno antecedente l'udienza del Consiglio di Stato, presso il quale era stata impugnata la menzionata sentenza, il primo cittadino di Tropea ingerendosi ancora una volta nell'attività di gestione, formalizzava alla parte soccombente la volontà dell'ente di giungere ad una soluzione transattiva della controversia. La proposta di transazione trovava il dissenso del responsabile dell'Area tecnica, che non era a conoscenza dell'iniziativa del sindaco e non sottoscriveva il relativo parere tecnico.

Dalla descritta vicenda emerge, come precisato nella relazione della commissione d'indagine, come le condotte del primo cittadino abbiano tentato di favorire un noto pregiudicato, già intestatario di beni confiscati riconducibili alla locale consorteria.

Parimenti emblematica è la vicenda concernente un contratto sociale, sottoscritto sul finire del 2013 dalla precedente amministrazione, con il quale il comune di Tropea si impegnava affinchè un pregiudicato svolgesse, nel periodo compreso tra dicembre 2013 e dicembre 2014, lavori di pubblica utilità presso l'amministrazione quale pena alternativa alla reclusione.

È un dato fattuale che l'amministrazione comunale non ha adottato, in quel contesto ambientale notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, dovuti e idonei criteri per assicurare il corretto e puntuale rispetto degli impegni assunti.

Infatti, come emerso dalle verifiche ispettive, l'ufficio deputato alla vigilanza sull'attività che avrebbe dovuto prestare il beneficiario della misura alternativa comunicava, con grave ritardo e solo dopo le contestazioni formulate dall'Autorità giudiziaria sulle assenze dal lavoro non giustificate del condannato, al competente Ufficio esecuzione penale di non avere a disposizione una struttura operativa tale da consentire la giornaliera sorveglianza del pregiudicato.

Nel mese di marzo 2016, il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice dell'Esecuzione revocava il beneficio concesso al condannato, ponendo in rilievo, nel corpo del provvedimento, le discutibili modalità di controllo e vigilanza poste in essere dal comune di Tropea.

La relazione del prefetto evidenzia che senza l'intervento dell'Ufficio esecuzioni penali, le omissive condotte dell'amministrazione comunale avrebbero consentito che un condannato, con precedenti anche per reati associativi, fruisse del beneficio pur non svolgendo le attività alternative alla pena.

Ulteriori concreti elementi che evidenziano una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati sono emersi dall'esame delle procedure concernenti contributi economici elargiti dall'ente in occasione di manifestazioni sportive.

La commissione d'indagine riferisce della vicenda concernente un torneo calcistico patrocinato, sia nel 2014 che nel 2015, dall'amministrazione comunale attraverso un contributo economico elargito annualmente agli organizzatori.

Le audizioni disposte dalla commissione d'indagine straordinaria hanno evidenziato come gli amministratori, pur nella consapevolezza che tra gli organizzatori della manifestazione vi fossero soggetti con precedenti per gravi reati anche associativi e riconducibili alla locale criminalità organizzata, non hanno posto in essere le più opportune iniziative per la salvaguardia dei principi di legalità.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di Tropea, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: ALFANO
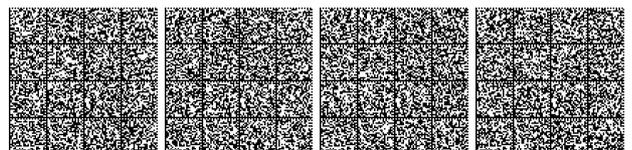
PREFETTURA DI VIBO VALENTIA
ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA

Prot. n. 11/2-2/N.C./16/O.P.S.

Vibo Valentia, 30 maggio 2016
All'On.le Ministro dell'interno

ROMA

Oggetto: Comune di Tropea (VV). Relazione ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Questa Prefettura, a seguito di segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti l'attività amministrativa ed in particolare a seguito dell'atto intimidatorio dalle modalità tipicamente mafiose, con cui ignoti la notte tra il 18 ed il 19 gennaio 2015, mediante la deflagrazione di un ordigno, danneggiavano l'autovettura in sosta nel pieno centro abitato di Tropea, Audi A4 SW di proprietà ed in uso al Sindaco *omissis*, ha avviato un approfondito monitoraggio sul Comune di Tropea, i cui organi sono stati eletti nel corso delle consultazioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014.

L'attività svolta in proposito dalle Forze di Polizia ha evidenziato la sussistenza di rapporti di parentela e/o di frequentazione di alcuni amministratori e dipendenti comunali con persone affiliate o collegate alle consorterie criminali.

Sono stati, in particolare, accertati i rapporti di parentela del vice Sindaco (in seguito dimessosi dall'incarico) nonché assessore con delega all'Attuazione del programma, all'ambiente, all'arredo ed al decoro urbanistico, al commercio ed allo sport, *omissis* con soggetti legati al contesto criminale del territorio.

Per quanto concerne i dipendenti comunali, le Forze di Polizia hanno evidenziato che:

l'attuale Responsabile dell'Ufficio tecnico di Tropea, architetto *omissis*, a seguito della nota operazione di Polizia denominata «Odissea», che nel 2006 ha visto il coinvolgimento e l'arresto di numerosi elementi di spicco delle famiglie «Mancuso» da Limbadi e «La Rosa» di Tropea, è stato indagato per il reato di concussione, aggravata dalle modalità mafiose ex art. 7 legge n. 203/1991. Risulta altresì che la posizione di *omissis* sia stata stralciata e trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Inoltre nell'Operazione di Polizia denominata «Peter Pan» conclusasi nel 2012 con all'arresto di diversi elementi di spicco della cosca «La Rosa», emerge la figura del predetto funzionario, come autore di procedure irregolari in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici;

nell'attività d'indagine tra il 2007 ed il 2013, correlata alla nota Operazione di Polizia denominata «Purgatorio», a seguito della quale sono stati tratti in arresto diversi elementi di spicco della 'ndrina dei Mancuso da Limbadi, viene indicato quale loro uomo di riferimento all'interno dell'Ufficio tecnico del Comune di Tropea, tale «*omissis*», da identificarsi presumibilmente nell'architetto *omissis* classe 1979, dal 30 dicembre 2002 a tutt'oggi in servizio presso l'Ente e deferito nel 2010 dal Comando tutela patrimonio culturale di Cosenza per abuso d'ufficio in concorso, unitamente al suddetto Responsabile dell'U.T.C. di Tropea, architetto *omissis*, al dipendente U.T.C. *omissis* ed all'ex-Sindaco del Comune di Ricadi, recentemente sciolto per infiltrazione mafiosa, *omissis*.

Conclusivamente, atteso che i fatti e gli atti segnalati nei rapporti delle Forze di Polizia, evidenziavano la sussistenza di rapporti tra l'amministrazione in carica ed il sodalizio criminale dei La Rosa e dei Mancuso, è stata chiesta delega all'accesso ritenendosi che il quadro delineato necessitasse di un approfondimento della situazione esistente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del provvedimento di rigore di cui all'art. 143 del TUEL.

L'attività di indagine ha tenuto conto delle risultanze emerse dalle informative degli organi di polizia propedeutiche all'accesso, che, laddove necessario, sono state sviluppate. Sono stati, altresì, approfonditi aspetti attinenti agli organi amministrativi e gestionali dell'Ente, finalizzati alla ricostruzione del contesto ambientale che ha caratterizzato l'Amministrazione comunale eletta nelle consultazioni del 25 maggio del 2014, nonché acquisita la documentazione necessaria all'individuazione di quelle attività amministrative meritevoli di ulteriore approfondimento.

Particolare attenzione, considerati gli esiti delle attività investigative propedeutiche all'accesso, è stata dedicata all'Area tecnica.

Preliminarmente, è opportuno rammentare che Tropea, rinomato comune costiero della Provincia di Vibo Valentia, è dotato di un porto turistico, inaugurato nell'estate 2003, da cui è possibile raggiungere le vicine Isole Eolie e le coste limitrofe costituite da falesie d'arenaria, piccole baie, scogliere e spiagge quasi incontaminate.

Sul territorio tropeano risiedono 6441 abitanti; le presenze aumentano sensibilmente nel periodo primaverile/estivo.

Il boom turistico ha inevitabilmente attirato gli interessi nella gestione delle attività economiche connesse alle strutture turistiche della criminalità organizzata, specificatamente della 'ndrina locale dei La Rosa, e di una delle più potenti cosche della 'ndrangheta calabrese, quella dei Mancuso da Limbadi (comune distante solo pochi *Km)*, operante oramai sull'intero territorio nazionale ed all'estero.

Nelle aree della provincia a maggiore vocazione turistico-alberghiera, cui Tropea rappresenta il vertice con l'appellativo di «Perla del Mediterraneo», la famiglia mafiosa dei «La Rosa», forte della stretta alleanza con la famiglia «Mancuso», ha acquisito sul territorio costiero un ruolo predominante, particolarmente in relazione al fenomeno estorsivo. Nel settembre 2006, l'ordinanza di custodia cautelare frutto dell'indagine «Odissea», coordinata dalla D.D.A. di Catanzaro, ricostruisce l'ascesa della cosca «La Rosa» di Tropea, satellite dei «Mancuso», sotto le direttive dei quali ha esteso la propria influenza nella maggior parte dei comuni costieri del vibonese, gestendo di fatto importanti strutture turistico-alberghiere come il «*omissis*» di Pizzo ed il «*omissis*» di Tropea, oggetto dell'Omonima Operazione di Polizia del 2013, coordinata dalla D.D.A di Catanzaro, i cui destinatari sono stati i vertici della 'ndrina «La Rosa», *omissis* nato a Tropea il 7 luglio 1962 ed il fratello *omissis* nato a Tropea il 29 novembre 1971, che avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, imponevano di fatto le loro scelte sulle assunzioni del personale e sulle forniture dei prodotti.

Emerge, inoltre dalle attività di Indagine «Odissea», la capacità della cosca di infiltrare gli apparati pubblici, anche allo scopo di ottenere indebiti finanziamenti e trattamenti giudiziari di favore.

La straordinaria capacità dei Mancuso di infiltrarsi e condizionare la politica e le istituzioni emerge dall'inchiesta denominata «Dinasty 2» del 2006 e relativa al progetto *omissis*. Nella vicenda risalta il ruolo di un magistrato del Tribunale di Vibo Valentia, quale socio in affari in alcuni investimenti (*omissis srl)* e garante e punto di riferimento delle cosche vibonesi. Un vero e proprio sistema di commistione tra esponenti politici, imprenditori e rappresentanti del clan Mancuso.

Di fatto, anche attraverso i legami nei diversi comuni, e le relazioni nei diversi campi di attività sia lecita che illecita, la cosca dei Mancuso esercita una diffusa egemonia su tutta la provincia ed i La Rosa su Tropea e Comuni Limitrofi, quale 'ndrina satellite.

Attualmente, dunque, il territorio del Comune di Tropea è sottoposto al controllo criminale della cosca mafiosa dei Mancuso la quale, attraverso la cosca La Rosa, gestisce gli «affari» legati anche alle estorsioni ed al traffico di sostanze stupefacenti, assai fiorenti nella zona, considerata la notevole affluenza di turisti durante il periodo estivo.

Più in particolare, dalle risultanze delle più recenti operazioni di polizia (Black Money), emerge un controllo soffocante nei settori più

redditizi della locale economia, con particolare riferimento al settore alberghiero, da parte delle cosche operanti nel territorio; controllo esercitato anche attraverso l'imposizione di guardiania, di manodopera o, in caso di esecuzione di lavori, di imprese referenti.

Siffatta triste realtà era emersa anche nell'ambito dell'operazione di Polizia «Odissea», le cui indagini, già nel 2006, avevano evidenziato «uno spaccato desolante delle attività economiche pubbliche e private svolte nel contesto territoriale sopraindicato: tutte le più significative ed importanti realtà produttive e commerciali appaiono dominate dal potere mafioso che annienta la libertà di iniziativa economica privata, inquina la gestione della cosa pubblica, in una parola impedisce il reale sviluppo del territorio, le cui risorse naturali, lungi dall'essere patrimonio della collettività, in realtà diventano strumento di arricchimento e consolidamento dei componenti del gruppo criminale dalla valutazione complessiva delle risultanze emerge in modo chiaro l'esistenza e l'operatività di una pericolosa organizzazione mafiosa ... denominata cosca La Rosa, stanziata nel territorio di Tropea e nella vicina zona costiera... - e legata da solidi legami di affiliazione alla cosca Mancuso e, precisamente, alla articolazione diretta e capeggiata da Pantaleone Mancuso, detto Luni... Tale articolazione, grazie all'appoggio e alla protezione della cosca maggiore, domina in modo incontrastato nel predetto ambito territoriale, controllando, o meglio soggiogando, le più significative attività economiche ed imprenditoriali che ivi sono svolte, soprattutto nel settore turistico.

In occasione delle elezioni del 25 maggio 2014 per il rinnovo del Consiglio comunale di Tropea sono state presentate le seguenti liste:

1) Tropea Futura - *omissis* Sindaco (candidato a sindaco *omissis*);

2) Forza Tropea (candidato a sindaco *omissis*);

3) Progettiamo Tropea con *omissis* Sindaco (candidato a sindaco *omissis*) I risultati elettorali hanno registrato l'elezione a Sindaco di *omissis* e della lista allo stesso collegata, che ha ottenuto 1.651 voti, pari al 39,2 % dei voti validi.

La lista collegata al candidato a Sindaco *omissis* ha invece registrato n. 1.595 voti, pari al 37,88% dei voti validi.

Infine, la lista collegata al candidato a Sindaco *omissis* ha registrato n. 965 voti, pari al 22,92% dei voti validi.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il Sindaco *omissis* è cugino di primo grado dell'Avv. *omissis*, nato a Reggio Calabria il 29 giugno 1959, con studio legale in Tropea, via Tondo, indagato nell'ambito del Proc.Pen. n. 689/2007 R.G.N.R. della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno per corruzione in atti giudiziari e falsità ideologica aggravate dalle modalità mafiose, per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della consorteria mafiosa dei «Mancuso» di Limbadi. I predetti reati venivano contestati al suddetto legale in concorso con Mancuso Domenico cl'75 alias «Micu nij» e Mancuso Pantaleone cl'61 alias «Scarpuni», esponenti di primo piano dell'omonima cosca.

L'attuale dimora del Sindaco *omissis* insiste in Tropea, viale Tondo n.8 3, nello stesso immobile in cui si trova lo studio legale del cugino *omissis*.

A carico di *omissis* sono emerse inoltre le seguenti risultanze:

...11 aprile 1987: R.G. n. 87/1-1 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, nell'ambito del Procedimento Penale n. 81/87 della Pretura di Nicotera per illeciti relativi la realizzazione di una discarica;

...15 novembre 1988: Pretore di Nicotera, per esercizio abusivo di discarica ed inquinamento - assolto perché il fatto non costituisce reato;

...21 agosto 1989: con R.G. n. 160/1 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, in esito a missiva n. 157/89 RA datata 17 luglio 1989 della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, deferito in stato di libertà alla Predetta A.G. per presunti illeciti nella refezione scolastica per l'anno 1987;

...22 novembre 1989: Pretore di Nicotera per inquinamento invia atti al P.M. Vibo Valentia per N.C.P.P. (R.G. n. 118/1-1989 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo);

...5 gennaio 1990: con Provvedimento n. 350/89 dell'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia, disposta archiviazione querela per presunti abusi cui al R.G. n. 193/1 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, perché non ravvisati estremi di reato;

...10 marzo 1990: Con f.n. 44/1-2 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso di potere (in qualità di Sindaco di Joppolo);

...9 maggio 1990: Con informativa di reato n. 117/1 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per presunti illeciti edilizi;

...7 luglio 1990: Con informativa di reato n. 21/42 del Comando Stazione Carabinieri di Spilinga, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per abuso d'ufficio;

...27 ottobre 1990: Con informativa di reato n. 202/1-1 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per presunti illeciti edilizi;

...2 settembre 1992: Con informativa di reato n. 4/72 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per presunti abusi d'Ufficio ed illeciti amministrativi;

...18 novembre 1992: Con informativa di reato n. 4/83 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per falsità di atti in concorso;

...3 dicembre 1992: Con informativa di reato n. 4/86 del Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per presunti abusi d'ufficio;

...14 aprile 1993: Con Atto n. 33/41 del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Tropea, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per presunti addebiti, a seguito di esposto nei confronti di *omissis*, in merito a licenze edilizie;

...24 luglio 1995: Deferito dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro per falsi in genere e violazioni di norme sulle imposte dirette;

...2 febbraio 1998: Con informativa Cat. 1000/II/98 della D.I.G.O.S. della Questura di Vibo Valentia e del Posto Fisso di P.S. di Tropea, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato ed interruzione di pubblico servizio, in relazione a fatti accertati in Tropea tra il 26 gennaio 1998 ed il 2 febbraio 1998.

Con la medesima informativa e per le stesse ipotesi di reato venivano deferiti in stato di libertà anche la coniuge *omissis*, nata a Joppolo il 2 dicembre 1956 e *omissis*, nato a Tropea il 1° gennaio 1960, contiguo ad esponenti delle cosche mafiose Mancuso e La Rosa;

...13 ottobre 2011: Con informativa n. 326152/11/26 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, deferito in stato di libertà, in qualità all'epoca di Assessore all'urbanistica ed ai lavori pubblici del Comune di Tropea, per abuso d'ufficio e rifiuto/omissione di atti d'ufficio, nell'ambito di attività di Polizia Giudiziaria relativa l'acquisto di parcometri a pagamento e l'assegnazione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri nel Comune di Tropea, per aver procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a due Società in violazione del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). A seguito della medesima attività d'indagine venivano deferiti anche *omissis*, attualmente Assessore agli affari generali e contenzioso ed il Responsabile dell'Area Tecnica *omissis*;

...16 maggio 2013: Con informativa n. 144213/13 TE del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per pecula-

to nell'ambito del Procedimento Penale n. 3048/2012 R.G.N.R. Mod. 21, per aver erogato nel 2010/2011 risorse dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, destinati per altri scopi, a favore dei gruppi consiliari;
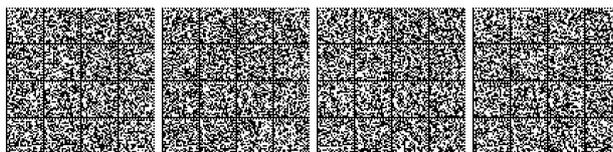
...23 ottobre 2013: A seguito di ulteriore attività d'Indagine nell'ambito del Procedimento Penale n. 3048/2012 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, con Informativa n. 135567/13/TE del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, deferito in stato di libertà per abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata, in relazione alla determinazione dei gettoni di presenza mensile e dei rimborsi chilometrici a favore dei consiglieri.

L'indagine condotta dalla Commissione d'accesso ha consentito di fare emergere quanto di seguito.

1. Alcuni degli accordi pre-elettorali, decisivi per l'insediamento di *omissis* e della sua Giunta al Comune di Tropea, siano maturati alla presenza di soggetti presumibilmente vicini alle cosche mafiose dei Mancuso di Limbadi e dei La Rosa di Tropea.

2. La coincidenza temporale dell'atto intimidatorio ai danni del Sindaco *omissis*, ad oggi ad opera di ignoti con:

la revoca della delega di assessore al *omissis*, il cui ruolo all'interno della Giunta era stato oggetto di accordi preelettorali alla presenza di soggetti presumibilmente vicini al contesto della criminalità organizzata;

la estromissione della ditta *omissis* a favore della ditta, *omissis* quest'ultima indicata, come risulta dalla audizione dell'Arch. *omissis*, direttamente dal Sindaco.

3. Il provvedimento di revoca della nomina di Assessore da parte del Sindaco *omissis* nei confronti del *omissis* sia stato conseguenza dell'interessamento delle Forze di Polizia alla vicenda e non della presa di coscienza della gravità dell'evento in sé (Tuffo di Capodanno) in quanto manifestazione pubblicizzata mediaticamente a livello nazionale, grazie ad un'esplicita richiesta dell'Assessorato al Turismo con il benestare del Sindaco *omissis*, ed organizzata dal pregiudicato *omissis* notoriamente esponente di rilievo della cosca La Rosa, nonché genero del suo vertice *omissis* cl'62. Manifestazione che ha visto inoltre la presenza anche del vicesindaco *omissis* e del Presidente del consiglio *omissis*.

4. Il Comune di Tropea, con ingerenze del Sindaco *omissis* nelle competenze dell'Area Tecnica, a seguito dei danni riportati in località Gurnella durante le precipitazioni atmosferiche del 19 e 20 giugno 2014, senza consultare altre ditte, dietro la motivazione della «somma urgenza», abbia consentito la destinazione di fondi pubblici a ditte verosimilmente vicine ad espressioni del contesto criminale locale e non, interessando direttamente:

la Ditta «*omissis*» di Vibo Marina, il cui titolare è ritenuto prestanome della cosca mafiosa «Tripodi», operante da tempo e notoriamente nelle zone marine di Vibo Valentia;

la Ditta *omissis*,

la cui titolare *omissis* è nipote di *omissis*, capo della 'ndrina «*omissis*», radicata sul territorio del comune di *omissis* e zone limitrofe, espressione in Lombardia della cosca mafiosa «Mancuso» di Limbadi;

di cui il socio, *omissis* (coniuge di *omissis*), è indagato, quale appartenente alla cosca *omissis*, per associazione a delinquere di tipo mafioso nell'Operazione «Quadrifoglio» della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano;

la Ditta *omissis*, il cui socio, nonché coniuge della titolare, *omissis*, gravato da precedenti penali e di polizia, risulta avere frequentazioni lavorative e non, con esponenti della cosca «*omissis*», notoriamente egemone proprio nel territorio del Comune di Tropea.

Dall'esame degli atti non è inoltre comprensibile e giustificato l'impiego di due ditte (*omissis*) per interventi di manutenzione della stessa tipologia sulla rete idrica e sulla rete fognaria della medesima località; interventi di manutenzione rivelatisi inidonei o quanto meno insufficienti e tali da richiedere il successivo intervento di una quinta Ditta, la Ditta *omissis* (i cui collegamenti con la cosca *omissis*, sono stati sopra evidenziati) con un'ulteriore spesa di € 8.384,83, a seguito di un secondo sopralluogo dell'U.T.C., avvenuto il 9 febbraio 2015, a distanza di soli sei giorni dall'Atto di Regolare Esecuzione Lavori, emesso il 3 febbraio 2015 dalla stessa Area Tecnica relativamente ai lavori effettuati dalla *omissis*.

Da un controllo degli Atti di Regolare Esecuzione e degli altri Atti emessi dall'Area Tecnica in relazione ai lavori effettuati dalle cinque ditte interessate, non è inoltre possibile addivenire alle date di inizio e fine lavori perché non indicate, dato da ritenere oggettivamente indispensabile proprio nell'ottica di interventi in «Somma Urgenza» la cui definizione, nonostante l'importo complessivo finale di spesa sia risultato pari ad € 48.384,99, ha consentito all'Ente di non dover procedere ad un bando di gara, veicolando quindi tale somma di fondi pubblici direttamente alle suddette Ditte.

5. In relazione alla realizzazione di un'aiuola dinanzi Marina Dell'Isola, emergono gravi violazioni anche di natura penale ad opera di alcuni soggetti dell'Amministrazione Comunale, in concorso con il Responsabile dell'Area Tecnica *omissis*, quali verosimilmente:

la turbativa degli incanti e la falsità ideologica del Pubblico Ufficiale in atto pubblico, commesso nella procedura di gara, il cui aggiudicatario era stato già preventivamente individuato;

la violazione dell'art. 107 T.U.E.L. con le ingerenze del vicesindaco *omissis* e del Consigliere *omissis* nell'individuazione della ditta aggiudicataria dei lavori;

la scelta della Giunta di procedere ad una spesa di € 8.169,00, pur essendovi la possibilità di eseguire tali lavori gratuitamente mediante il sistema della sponsorizzazione.

6. Il Comune di Tropea, in relazione alla gestione dell'impianto di depurazione, abbia trasmesso gli atti necessari all'espletamento di una nuova gara, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, solo il 7 maggio 2015 e quindi tre settimane prima della scadenza del contratto, corrispondente alla data del 30 maggio 2015.

Con tale ritardo, a cui se ne aggiungevano ulteriori, il Comune di Tropea consentiva la prosecuzione del servizio alla ditta *omissis* per quasi un anno, pur non essendosi poi rivelata la stessa ditta aggiudicataria nella nuova gara, per come affermato dallo stesso Sindaco *omissis*.

A conclusione di ciò il Comune in assenza di contratto destinava alla ditta *omissis*, per il solo canone bimestrale di conduzione ordinaria, la somma complessiva stimabile di € 110.302,35, a cui vanno aggiunti gli importi relativi le manutenzioni straordinarie.

Non si può escludere, allo stato, che il protrarsi del servizio ad opera *omissis* abbia recato un aggravio economico all'Ente.

7. Le carenze del Comune di Tropea nelle procedure di rilascio delle concessioni delle aree demaniali, nonché nelle attività di vigilanza e controllo del settore, che nei fatti hanno potuto agevolare direttamente o indirettamente alcune società legate al contesto criminale locale.

Infatti, l'*iter* di concessione o di rinnovo delle stesse è stato effettuato in alcuni casi senza istruire le dovute richieste di certificazione antimafia ed in altri omettendo di emanare i provvedimenti ingiuntivi finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, a seguito alle violazioni penali contestate dall'Ufficio Locale Marittimo.

8. Le ingerenze del Sindaco *omissis* e di parte della sua Giunta nella scelta delle ditte affidatarie di lavori e forniture, attraverso il ricorso alle procedure degli affidamenti diretti e in somma urgenza.

Anche per scongiurare questo fenomeno, il legislatore vieta espressamente tale ingerenza con l'art. 107 del TUEL il quale sancisce che gli organi di Governo possono solamente esercitare poteri di indirizzo politico-amministrativo nei confronti degli organi tecnici, mentre, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa. Infatti, competono ai Dirigenti tutti..... i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.....

La pessima gestione del S.U.A.P., dovuta all'assenza del suo responsabile ed al mancato rimpiazzo dello stesso da parte dell'Amministrazione con un professionista in possesso delle necessarie competenze, ha permesso molto probabilmente l'apertura di attività imprenditoriali in difformità di leggi e regolamenti, rendendo facile l'eventuale stratificazione di denaro di provenienza illecita nel consistente flusso economico che interessa la cittadina particolarmente nel periodo estivo.

Non è da escludere che l'irregolarità diffusa nella gestione delle procedure unita ai difetti di attribuzione, aggravata in alcuni casi anche dalla commissione di reati, possa favorire l'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dell'Ente;

9. Nella vicenda relativa all'attività commerciale lo «Chalet dei Fiori», le condotte del Sindaco e della sua Giunta al momento hanno tentato di favorire di fatto il noto pregiudicato *omissis*, già intestatario di beni confiscati riconducibili alla consorteria dei *omissis* egemone in tutta la provincia, e della locale 'ndrina dei *omissis*.

Si richiamano di seguito gli aspetti più rilevanti della vicenda:

l'immobile in muratura e le adiacenti strutture afferenti l'attività commerciale «Chalet dei Fiori», nella cui gestione appare chiara la figura preponderante di *omissis*, vicino alla cosca *omissis* di Tropea ed alla cosca *omissis* di Limbadi, insistono sull'area pubblica di Villa Ghirlanda, con conseguente occupazione abusiva del suolo ed avvenuta realizzazione in assenza di alcun titolo autorizzativo;

la mancata disponibilità dell'arch. *omissis* ad apporre un parere favorevole nella vicenda, veniva indicata dallo stesso come uno dei motivi per cui il Sindaco *omissis* caldeggiava il suo allontanamento dal Comune di Tropea.

Trova conferma di ciò, anche l'atteggiamento del Sindaco nei confronti dell'arch. *omissis* il quale nell'ultimo decreto di nomina di Responsabile U.T.C. del 31 dicembre 2015, indicava il professionista come insufficiente, dimezzando — quasi — il suo compenso annuale, infatti lo stesso poi si è messo in congedo per il periodo di un anno.

Appaiono evidenti le condotte poste in essere da parte della Giunta comunale e nello specifico dal Sindaco *omissis* e dall'Assessore *omissis* per agevolare il *omissis* i quali hanno:

interferito sull'operato della Polizia Municipale, che in diverse occasioni ha rilevato e contestato violazioni amministrative e penali, relative gli abusi edilizi e l'occupazione abusiva di suolo pubblico;

interferito sull'operato dell'Area Tecnica, che ha intimato con più Ordinanze la demolizione di quanto abusivamente realizzato e lo sgombero dell'area da cose e persone;

tenuto allo scuro delle trattative in corso tra le parti, la Competente Area Tecnica, quantomeno sino al momento in cui si è reso necessario un parere del Responsabile dell'Area, mai ottenuto in conseguenza della consapevolezza da parte dello stesso, della probabile illiceità della vicenda;

interferito sull'operato dello Sportello SUAP, che ha ordinato la chiusura dell'esercizio ed ha vietato la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

sminuito l'operato e l'autorità della Polizia Municipale, dell'Area Tecnica e dello Sportello SUAP in un territorio così difficile ed insofferente alle Istituzioni;

ignorato l'osservanza di norme in materia edilizio-urbanistica, igienico-sanitaria e paesaggistico-architettonico;

ignorato quanto chiaramente determinato dal T.A.R. Calabria che si è pronunciato in favore dell'Ente, rigettando il ricorso, con anche l'espressione «..., non potendosi ammettere alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può aver legittimato, ...»;

palesato la volontà di rinunciare all'obbligo dell'Ente di far rivalere il proprio interesse su un bene della Comunità, quale una Villa posta al centro del contesto urbano;

manifestato la volontà di essere disposti a consentire la permanenza delle violazioni accertate.

10. Una condotta omissiva da parte del *omissis*, del Sindaco e del Segretario comunale *pro tempore*, che senza l'intervento del funzionario dell'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne (ex Servizi Sociali) avrebbe di fatto permesso ad un condannato di scontare una pena senza di fatto espiarla.

Da segnalare infatti che:

il Responsabile dell'Area Tecnica, arch. *omissis*, solo in data 5 agosto 2014 (ad otto mesi dell'inizio dei lavori di pubblica utilità) e solo a seguito delle prime constatazioni di assenza del condannato da parte dell'A.G., ha comunicato all'Ufficio esecuzione penale esterna di Vibo Valentia, di «non avere a disposizione una struttura operativa tale da consentire la continua e giornaliera sorveglianza del Marchese»;

il Responsabile dell'Area Amministrativa *omissis* il 29 settembre 2014 rilasciava Atto Ufficiale con il quale, in netto contrasto con quanto rilevato dal Tribunale di Vibo Valentia nel Provvedimento del 2 marzo 2016, ha certificato la prestazione, quale lavoratore di pubblica utilità, di Marchese Giuseppe dal 9 dicembre 2013 al 26 settembre 2014.

Emerge altresì, che di parte delle assenze dal posto di lavoro del condannato e quindi delle condotte di mancata vigilanza dei due Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa del Comune di Tropea, fosse a conoscenza anche il Sindaco *omissis* e l'allora Segretario Generale *omissis*.

Un'importante episodio che coinvolge il nominato *omissis* è quanto accaduto al termine delle consultazioni elettorali 2010, quando nel cortile di una scuola adibita a seggio, alla notizia dell'affermazione di *omissis* e conseguentemente di *omissis* poi nominato in quell'Amministrazione vicesindaco ed Assessore all'urbanistica ed ai lavori pubblici, nel primo discorso non ufficiale alla folla colà riunita per l'occasione da parte del Neo-Primo Cittadino, alla sinistra di quest'ultimo si trovava *omissis* ed alla destra sempre del *omissis* un entusiasta *omissis*, secondo quanto visibile su un audio-video dell'epoca, a tutt'oggi disponibile su Youtube, avente titolo «Sindaco di Tropea *omissis* - filmato di *omissis*».

11. In relazione al «Memorial *omissis*», che i contributi deliberati dalla Giunta Comunale, sulla scorta di istanze di terzi, siano stati elargiti anche in favore di soggetti legati al contesto criminale. La mancanza di trasparenza nella presentazione delle richieste del contributo (non si riesce a capire chi sia realmente l'istante), fa presupporre ancora una volta una anomala superficialità da parte della Giunta nella gestione della *res* pubblica.

Sulla base dell'analisi svolta, non possono non trovare peso quelle situazioni che sono tali da rendere plausibili, nella concreta realtà contingente ed in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di un condizionamento degli amministratori da parte della criminalità organizzata.

Alla luce degli elementi emersi ed acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, espresso in forma unanime nella seduta del 25 maggio u.s., di cui si allega stralcio del verbale, si ritiene di dover proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Tropea ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Alla presente relazione si allegano:

1. stralcio del verbale della riunione del COSP in data 19 e 25 maggio 2016;

2. relazione redatta dalla Commissione di indagine;

3. Cd-rom EAD n. 18 (contenente i documenti dal n. 1 al n. 2, la presente relazione «riservato» e la relazione «non classificato»).

16A06559

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016.

Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2010, n. 131, recante: «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure»;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la grafica»;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;

Visto l'articolo 1,comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresì, previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Rilevata la necessità di migliorare e rendere più efficaci le modalità di richiesta e le procedure per l'iscrizione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme destinate in base alla scelta del contribuente alle finalità di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, in attuazione del richiamato articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011 e in coerenza con l'assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

Rilevata altresì la necessità di rivedere la disciplina delle modalità di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con delibera del 9 ottobre 2014, n. 14/2014/G, nonché della Relazione concernente la «Destinazione e gestione del cinque per mille dell'Irpef: le azioni intraprese a seguito delle delibere della Corte dei conti»;

Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché le procedure per la corresponsione delle quote.

2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall'anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di imposta. A decorrere dal medesimo anno finanziario è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici».

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, richiamato in premessa.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «beni culturali», «beni paesaggistici» e «attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici» contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, sono da intendersi, alternativamente:

a) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito anche «Ministero»);

b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it

4. Alla domanda presentata ai sensi del comma 3 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 2, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono altresì essere allagate, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

5. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, lettera *c)*, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1° maggio, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.

6. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore generale Bilancio del Ministero.

7. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui ai commi 3 e 4, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

8. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva,

sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero.

9. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

10. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 3.

Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalità di cui all'articolo 1, il contribuente oltre all'apposizione della propria firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico istituto o ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'elenco degli istituti e degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali è disponibile sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui al comma 2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.

5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

Art. 4.

Corresponsione del cinque per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

4. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell' art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Art. 5.

Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei rendiconti

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni. A tal fine l'Amministrazione competente è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
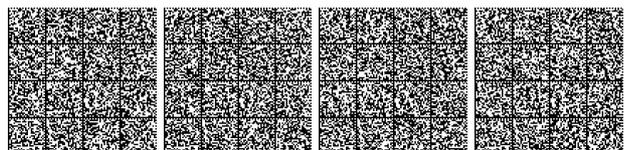
Art. 6.

Modalità e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri - Reg.ne - Prev. n. 2378

16A06583

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016.

Indizione della «Giornata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 31 della Costituzione, ove si prevede che «La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

Visto il piano nazionale per la fertilità pubblicato dal Ministero della salute in data 27 maggio 2015, che colloca la fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese;

Considerato che in tale piano vengono individuate le azioni a tutela della fertilità, fra cui la promozione dell'informazione in merito ai fattori di rischio che compromettono la fertilità e la sensibilizzazione delle donne sui tempi della loro possibilità di diventare madri e che a tal fine viene prevista la celebrazione di una giornata nazionale di informazione e formazione;

Vista la nota protocollo n. 1254 del 23 febbraio 2016 del Ministero della salute, Ufficio legislativo, con la quale è stata chiesta l'istituzione stabile di una Giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione relativa alla fertilità, da fissare per il 22 giugno di ogni anno;

Vista la nota protocollo n. 1757 dell'11 marzo 2016 del Ministero della salute, Ufficio legislativo, con la quale è stata individuata una nuova data nel 22 settembre di ogni anno;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata all'informazione e alla formazione sul tema della fertilità, in quanto ritenuta utile per la promozione di una cultura che favorisca un momento riproduttivo consapevole e nelle migliori condizioni biologiche, anche attraverso il coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni, degli ordini dei medici, delle società scientifiche, delle farmacie, delle scuole e delle famiglie;

Vista la relazione protocollo n. 1477 del 7 luglio 2016 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 28 luglio 2016;

Sulla proposta del Ministro della salute;

EMANA
la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità» per il giorno 22 settembre di ogni anno.

In tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della fertilità umana nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2016

Il Presidente
RENZI

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri - Reg.ne - Prev. n. 2172

16A06582

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 luglio 2016.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli artt. 544-*ter*, 650 e 727 del Codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 settembre 2013, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2014, recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, anche alla luce dei recenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante «Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla salute dott. Vito De Filippo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2014, n. 198;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, è prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2016

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
DE FILIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro n. 2994

16A06557
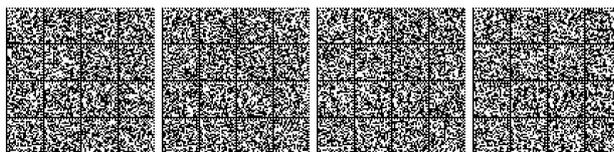
ORDINANZA 3 agosto 2016.

Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2009, n. 207;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2011, n. 210;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2013, n. 211;

Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante Ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2015, n. 208;

Considerato che talune Regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali, nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Tenuto conto che è all'esame delle apposite Commissioni parlamentari il disegno di legge n. 1324-*bis* risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 maggio 2016, degli artt. 9 e da 11 a 25 del disegno di legge n. 1324 «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»;

Considerato che negli ultimi anni si è registrato un maggiore impiego dei cavalli di razza purosangue inglese (PSI) nelle manifestazioni organizzate in tracciati cittadini con impianti temporanei e atteso il verificarsi, nell'anno 2015 e fino alla prima metà del 2016, di un incremento significativo del numero di incidenti che hanno visto prevalentemente il coinvolgimento di cavalli di razza purosangue inglese;

Tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 14 giugno 2016, n. 48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le corse al galoppo;

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. *(Disposizioni relative a equidi e fantini)* — 1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, è vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni.

2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.

3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.

4. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.»

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza 4 settembre 2013 e dall'ordinanza 7 agosto 2014 e con le modifiche di cui all'art. 1, è prorogata di 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro n. 3373

16A06558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2016.

Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 809 che modifica i regolamenti (CE) n. 894/1997, n. 812/2004 e n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1005 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) della Commissione del 22 ottobre 2009, n. 1010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013, recante il Piano d'Azione, concordato con l'Amministrazione Italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la Raccomandazione ICCAT n. 13-04, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 2011, recante nuove modalità tecniche per l'utilizzo del sistema di pesca «ferrettara» al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissio-

ne dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);
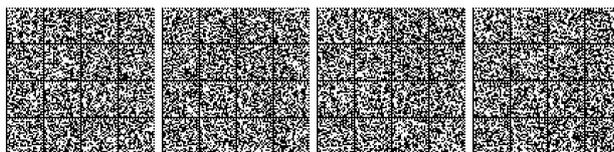
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, recante l'attuazione della Misura 13 del richiamato Piano d'Azione, in materia di misure tecniche relative alla compatibilità tra la «piccola rete derivante» ed altri attrezzi da pesca;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante l'attuazione delle Misure 14, 15 e a16 del richiamato Piano d'Azione, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto di decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, par taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;

Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria;

Considerata la necessità di procedere all'emanazione di ulteriori diposizioni tecniche atte ad assicurare un'ancor più efficace implementazione delle predette Misure del Piano d'Azione, consolidando il vigente quadro normativo nazionale di cui ai sopra citati decreti ministeriali 3 ottobre 2014 e 3 giugno 2015;

Considerata altresì la necessità di introdurre ulteriori misure atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Ritenuto, in particolare, di dover porre in essere misure idonee affinché, in linea con quanto stabilito dalla richiamata Raccomandazione ICCAT 13-04, le catture bersaglio di pesce spada siano effettivamente operate dalle sole imbarcazioni di cui al predetto Elenco nazionale, con l'impiego esclusivo dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante - LLD» e/o «arpione - HAR»;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare un'efficace attività di verifica e controllo anche sulle catture accessorie («by-catch») di pesce spada;

Considerata, parimenti, la necessità di implementare ulteriormente la vigente disciplina sul corretto utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND» e «palangaro derivante - LLD»; nonché di assicurare un adeguato monitoraggio delle imbarcazioni da pesca ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Catture bersaglio di pesce spada

1. Le catture bersaglio di pesce spada possono essere effettuate esclusivamente dalle imbarcazioni di cui all'Elenco nazionale citato in premessa, unicamente mediante l'impiego dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante - LLD» e/o «arpione - HAR».

2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 1, prima di intraprendere le pertinenti battute di pesca, gli operatori interessati dovranno procedere allo sbarco di ogni altro sistema e/o attrezzo autorizzato in licenza, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente.

Art. 2.

Misure per il controllo delle catture accessorie («by-catch») di pesce spada

1. Alle catture accessorie («by-catch») di pesce spada si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 3 giugno 2015, in premessa citato.

2. Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie («by-catch») di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

Art. 3.

Misure di compatibilità tra sistemi/attrezzi di pesca

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara», «lenze», «circuizione» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA», «reti da posta circuitanti - GNC», «palangaro derivante - LLD» e «palangaro fisso - LLS», è vietato utilizzare e detenere a bordo più di uno dei suddetti attrezzi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «attrezzi da posta (con esclusio-

ne delle reti da posta circuitanti)», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «reti da posta calate (ancorate) - GNS», «reti a tremaglio - GTR» e «incastellate-combinate - GTN», è obbligatorio, in caso d'imbarco contemporaneo dei suddetti sistemi e/o attrezzi, stivare ed assicurare a bordo, il sistema e/o attrezzo che non sia effettivamente utilizzato per l'attività di pesca.
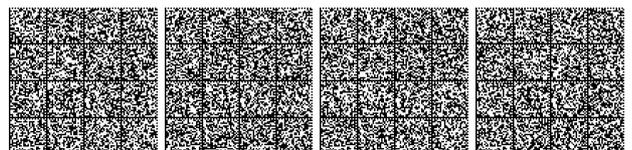
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «circuizione», ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA» sono vietati l'imbarco e la detenzione a bordo di un numero superiore a 2 (due) di reti di rispetto, in aggiunta alla rete imbarcata per l'impiego.

4. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità Marittima territorialmente competente.

Art. 4.

Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2012

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2012, in premessa citato, dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorità Marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto.

2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma 1, i predetti movimenti dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico - Parte II»).

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, in premessa citato, è abrogato.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2016

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2219

16A06590

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Saba Italia Cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione», in Montecalvo in Foglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Saba Italia cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 539.077,00 si sono riscontrati debiti entro l'esercizio pari ad € 733.767,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 138.464,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Saba Italia cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Montecalvo in Foglia (PU) (codice fiscale n. 02457000418) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Buresta, (codice fiscale BR-
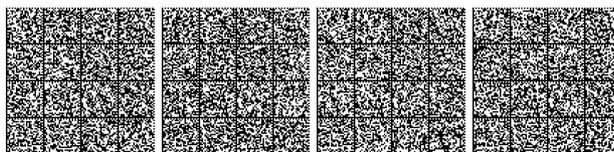
SFNC82E04G479I) nato a Pesaro (PU) il 4 maggio 1982, ivi domiciliato in via del Cinema n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 luglio 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06572

DECRETO 9 agosto 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro servizi Confcooperative Avellino - Società cooperativa in liquidazione», in Avellino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Centro Servizi Confcooperative Avellino - Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dal bilancio al 31 dicembre 2014 dal quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo di € 6.035,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 31.473,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 25.438,00;

Tenuto conto del decreto ingiuntivo di pagamento n. 20507/12 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della cooperativa sopra citata a favore del socio sovventore Fondo sviluppo;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal liquidatore. sig. Izzo Fanico, relative al decreto ingiuntivo di pagamento sopra citato, inviate a questa amministrazione in data 22 aprile 2016, si ritiene di dover procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Centro Servizi Confcooperative Avellino - Società cooperativa in liquidazione, non essendo in facoltà di questa amministrazione considerare *tamquam non esset* il suddetto decreto, munito di clausola provvisoria di esecutività e non risultando lo stesso opposto.

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Servizi Confcooperative Avellino - Società cooperativa in liquidazione» con sede in Avellino (codice fiscale n. 02227970643) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Speranza, nato a Salerno il 1° febbraio 1974 (codice fiscale SPRSFN74B01H703B), ivi domiciliato in via L. Guercio n. 396.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06570
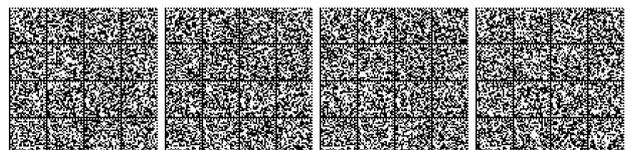
DECRETO 10 agosto 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Abitagreve», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane A.G.C.I. ha chiesto che la società «Società cooperativa Abitagreve» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante, costituito quasi interamente da rimanenze non immediatamente liquidabili, pari ad € 17.115.258,00, si riscontra un importo di debiti esigibili pari ad € 16.228.339,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 2,875.388,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che non è pervenuta a questa amministrazione alcuna documentazione comprovante il superamento della condizione di insolvenza, né da visura camerale aggiornata risulta essere stato nominato un liquidatore volontario;

Considerato il conclamato stato di insolenza che si evince dall'ultimo bilancio depositato presso il competente registro delle imprese, la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali propone l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdedes del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975. n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Abitagreve», con sede in Firenze (codice fiscale n. 01523670485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luigi De Gregorio (codice fiscale DGRGLG72E01Z110O), nato ad Ajaccio (Francia) il 1° maggio 1972 e domiciliato in Napoli, Via A. Vespucci n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06571

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 maggio 2016.

Assegnazione ad altra pubblica amministrazione del personale dirigente dipendente dall'Enit.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 che, al comma 1, ha disposto la trasformazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ha previsto, al comma 9, che il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT può optare per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione e che a tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la sistemazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse;

Visto l'art. 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, che affida ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di provvedere all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto, precisando che al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione;

Vista la lettera prot. n. 4898 del 13 novembre 2015 a firma del Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, con la quale è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale di qualifica dirigenziale che ha optato per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, che comprende i nominativi di: Bruschini Marco, Cencioni Marina, Costanzo Salvatore, Di Salvo Domenico, Montini Marco, Scoyni Valerio, Strano Riccardo, Zeccato Autilia e indica per ciascun nominativo la retribuzione individuale in godimento al netto degli oneri riflessi;

Viste le lettere prot. n. DFP 68425 del 14 dicembre 2015 e n. DFP 5467 del 2 febbraio 2016, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha avviato a norma del predetto art. 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2014 la ricognizione presso le pubbliche amministrazioni per la verifica delle possibilità di acquisizione in mobilità del personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo;

Vista la lettera prot. n. 10138/15 del 22 dicembre 2015, con la quale l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. ha comunicato di aver avviato una verifica delle disponibilità esistenti in organico individuando, in base alle carenze esistenti nelle posizioni dirigenziali, la sede centrale dell'Ente a Roma e manifestando il proprio interesse, in particolare, nei confronti della dott.ssa Autilia Zeccato, del dott. Riccardo Strano e del dott. Domenico Di Salvo;

Vista la lettera prot. n. 5361 del 28 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato la disponibilità ad acquisire il dott. Riccardo Strano, da assegnare alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ancona;

Vista la comunicazione di posta elettronica in data 31 gennaio 2016, con la quale l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha segnalato che in base ai colloqui svolti è interessata all'acquisizione della dott.ssa Autilia Zeccato, alla quale è offerta la responsabilità dell'area personale, e del dott. Domenico Di Salvo, al quale è offerta la responsabilità dell'area legale;

Vista la lettera prot. n. 1777 del 12 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel comunicare l'interesse all'acquisizione di n. 5 dirigenti dipendenti dall'ENIT, ha rappresentato la necessità di procedere preventivamente a un colloquio con tutti i dirigenti interessati, restando in attesa di riscontro al fine di concordare le conseguenti modalità procedurali;

Vista la lettera prot. n. 18247 del 12 febbraio 2016, con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha manifestato interesse all'acquisizione in mobilità del personale dirigenziale dell'ENIT che a seguito di apposite verifiche sarà valutato idoneo all'espletamento di un incarico dirigenziale;

Vista la lettera prot. n. 16416 del 17 febbraio 2016, con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ha rappresentato l'intenzione di acquisire in mobilità i dirigenti ing. Salvatore Costanzo e dott. Domenico Di Salvo, comunicando l'esito dei colloqui svolti e rispettivamente conclusi con il reciproco gradimento riguardo all'ipotesi di ricollocazione dell'ing. Costanzo presso una sede dell'Italia settentrionale dell'Ente e con la manifestazione d'interesse del dott. Di Salvo, il quale si è riservato, tuttavia, di far conoscere le sue definitive determinazioni;

Vista la lettera prot. n. 1939 del 25 febbraio 2016, con la quale l'Istituto nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) ha comunicato la disponibilità all'assunzione in ruolo del dott. Salvatore Costanzo, del dott. Domenico Di Salvo e del dott. Valerio Scoyni;

Vista la lettera prot. n. DFP 10585 del 29 febbraio 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato al personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo i primi esiti della ricognizione, indicando i tempi e le modalità procedurali per l'individuazione del personale interessato alla ricollocazione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero, nei casi indicati di previa individuazione nominativa, per la conferma o la scelta dell'Amministrazione richiedente di destinazione;

Viste le successive comunicazioni in data 1° marzo 2016, con le quali la dott.ssa Marina Cencioni ha manifestato la propria disponibilità a sostenere un colloquio esplorativo finalizzato all'eventuale assunzione di incarico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le comunicazioni in data 3 marzo 2016 del dott. Domenico Di Salvo, del dott. Salvatore Costanzo e del dott. Valerio Scoyni, con le quali è stata manifestata la scelta per il passaggio alle dipendenze dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL);

Vista la comunicazione in data 7 marzo 2016, con la quale il dott. Marco Montini ha espresso la propria disponibilità a sostenere un colloquio esplorativo finalizzato all'eventuale assunzione di incarico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Viste le lettere prot. n. 29047 del 7 marzo 2016, n. 32544 e n. 32550 del 14 marzo 2016, n. 33121 del 15 marzo 2016, con le quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rispettivamente convocato la dott.ssa Marina Cencioni, il dott. Marco Montini, il dott. Riccardo Strano e il dott. Marco Bruschini a sostenere un colloquio diretto a valutare - in relazione al livello di attività e complessità gestionale caratterizzante l'ufficio di eventuale destinazione - l'esperienza professionale maturata, nonché le capacità operative e di coordinamento acquisite in ragione degli incarichi dirigenziali e di responsabilità ricoperti;

Vista la lettera prot. n. 37091 del 4 aprile 2016, con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esito delle verifiche condotte - sottoponendo i dirigenti dell'ENIT interessati a colloquio valutativo ed esaminando i rispettivi curricula -, ha comunicato che la professionalità del dott. Riccardo Strano è proficuamente utilizzabile presso la Direzione centrale relazioni internazionali della medesima Agenzia;

Vista la comunicazione di cui alla lettera dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo prot. n. 1070 del 9 marzo 2016, con la quale il dott. Marco Bruschini ha manifestato il proprio interesse all'assegnazione in mobilità presso le seguenti amministrazioni: Automobile Club d'Italia - A.C.I., Agenzia delle dogane e dei monopoli e Istituto nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), specificando l'interesse per le sedi vacanti disponibili nel comune di Roma;

Vista la comunicazione di cui alla lettera dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, acquisita al prot. n. DFP 15256 del 21 marzo 2016, con la quale la dott.ssa Autilia Zeccato ha comunicato la propria disponibilità al trasferimento nei ruoli dirigenziali dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I.;

Viste le lettere prot. n. 2649/16 del 1 aprile 2016 e n. 3114/16 del 15 aprile 2016, con le quali l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. ha comunicato che intende procedere all'immissione in mobilità nei propri ruoli della dirigenza di seconda fascia della dott.ssa Autilia Zeccato e del dott. Marco Bruschini, con assegnazione di entrambi presso la sede centrale di Roma;

Vista la lettera prot. n. 3336 del 21 marzo 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'intenzione di acquisire in mobilità la dott.ssa Marina Cencioni, la quale con comunicazione di posta elettronica trasmessa in data 18 aprile 2016 al Direttore dell'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha dichiarato di accettare l'offerta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la lettera prot. n. DFP 14844 del 18 marzo 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso la lettera n. 8302 del 25 febbraio 2016, con la quale il Comune di Ostuni ha manifestato la volontà di acquisire in mobilità il dott. Marco Montini;

Vista la lettera prot. n. 2791 del 15 aprile 2016, con la quale l'Unione montana dei comuni della valtiberina toscana, essendo interessata all'acquisizione in mobilità del dott. Marco Montini, ha chiesto di conoscere se il trasferimento delle risorse finanziarie previsto dalla legge è pari al costo onnicomprensivo che l'Unione dovrà sopportare (stimato in 100.373,30 euro annui, compresi oneri riflessi e Irap) e se perdurerà fino al collocamento a riposo del dirigente interessato;

Vista la comunicazione di posta elettronica trasmessa in data 19 aprile 2016 al Direttore dell'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con la quale il dott. Marco Montini ha espresso la propria disponibilità al trasferimento in mobilità presso l'Unione montana dei comuni della valtiberina toscana, in caso di riscontro positivo ai quesiti concernenti il trasferimento delle risorse finanziarie;

Vista la lettera prot. n. DFP 18869 dell'11 aprile 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha reso noto l'esito delle verifiche istruttorie compiute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con l'indicazione del prescelto dott. Riccardo Strano e ha trasmesso sia la lettera precitata dell'Agenzia prot. n. 37091 del 4 aprile 2016 sia la lettera prot. n. 209048 del 1° aprile 2016, con la quale la Regione Marche ha manifestato il gradimento all'acquisizione in mobilità del predetto dott. Riccardo Strano presso gli Uffici della Giunta;

Vista la lettera prot. n. 245138 del 15 aprile 2016, con la quale la Regione Marche, soffermandosi sull'art. 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2014, laddove si parla del «contestuale trasferimento delle relative risorse», ha chiesto di conoscere se detto trasferimento è commisurato al trattamento percepito oppure se a quello, compreso l'accessorio, che il dirigente dovrà percepire presso l'amministrazione di destinazione;

Vista la comunicazione di posta elettronica trasmessa in data 19 aprile 2016 al Direttore dell'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con la quale il dott. Riccardo Strano ha espresso la propria preferenza per il passaggio alle dipendenze della Regione Marche, a condizione di risposta positiva in merito ai chiarimenti richiesti dalla stessa Regione riguardo al trasferimento delle risorse finanziarie;

Richiamato il disposto dell'art. 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, secondo cui al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione;

Vista la comunicazione di posta elettronica trasmessa in data 2 maggio 2016 al Direttore dell'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con la quale l'ENIT -
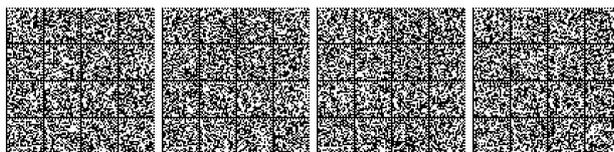
Agenzia nazionale del turismo ha integrato la precedente lettera citata n. 4898 del 13 novembre 2015, indicando per ciascun nominativo la retribuzione individuale in godimento comprensiva degli oneri riflessi;

Acquisiti da ciascuna delle amministrazioni di destinazione i dati sugli importi stimati relativi al costo onnicomprensivo del personale assegnato;

Rilevato che il trattamento spettante è quello che il personale trasferito andrà a percepire nell'amministrazione di destinazione e che a esso, qualora sia d'importo pari o inferiore a quello corrisposto da ENIT - Agenzia nazionale del turismo, è commisurato il «contestuale trasferimento delle relative risorse», di cui al predetto art. 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2014, per la durata del rapporto lavorativo, mentre qualora sia d'importo superiore, il trasferimento è determinato in misura corrispondente al trattamento corrisposto da ENIT - Agenzia nazionale del turismo;

Rilevato che non sussiste la necessità di definire previamente apposite tabelle di corrispondenza per il personale di qualifica dirigenziale, che a seguito dell'assegnazione in mobilità accede al ruolo del personale di qualifica dirigenziale dell'amministrazione di destinazione;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione delle unità di personale di qualifica dirigenziale dipendente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo che hanno optato per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, essendosi realizzati i presupposti per l'adozione del provvedimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione di personale

1. Il personale di qualifica dirigenziale dipendente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo che ha optato per il passaggio ad altra pubblica amministrazione è assegnato in mobilità, secondo il dettaglio del comma 2, con decorrenza dalla data di presa in servizio che dovrà avvenire a partire dal 16 maggio 2016 ed entro il 31 maggio 2016, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2. In base alle dichiarazioni di volontà presentate con le comunicazioni citate nelle premesse al presente decreto unitamente alle comunicazioni di disponibilità delle amministrazioni interessate, la dott.ssa Marina Cencioni è assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la dott.ssa Autilia Zeccato e il dott. Marco Bruschini sono assegnati all'Automobile Club d'Italia - A.C.I.; il dott. Salvatore Costanzo, il dott. Domenico Di Salvo e il dott. Valerio Scoyni sono assegnati all'Istituto nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL); il dott. Marco Montini è assegnato presso l'Unione montana dei comuni della valtiberina toscana e il dott. Riccardo Strano è assegnato alla Regione Marche.

Art. 2.

Trattamento giuridico ed economico

1. Al personale di qualifica dirigenziale dipendente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo trasferito a norma dell'art. 1, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Alle amministrazioni di destinazione di cui all'art. 1 sono trasferite, con decorrenza dalla data di presa in servizio delle unità di personale assegnato, le risorse finanziarie indicate nel prospetto riassuntivo di cui alla tabella n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da trasferire alle Amministrazioni di destinazione del personale dell'ENIT sono quantificate in € 943.413,00 annui lordi.

3. Le predette risorse, quantificate in complessivi € 580.562,00, dalla data di emanazione del presente decreto, sono prudenzialmente accantonate, per il corrente anno finanziario, sul pertinente capitolo del medesimo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto- legge n. 35 del 2005.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione delle unità di personale di cui tabella n. 1, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Il presente decreto è inviato agli organi competenti per il prescritto controllo.

Roma, 12 maggio 2016

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2096

Tabella n. 1

	Dirigenti	Amministrazione di destinazione	Risorse finanziarie da trasferire a regime
1	BRUSCHINI Marco	Automobile Club d'Italia - A.C.I.	€ 123.410,70
2	CENCIONI Marina	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	€ 104.325,84
3	COSTANZO Salvatore	INAIL	€ 123.410,70
4	DI SALVO Domenico	INAIL	€ 123.410,70
5	MONTINI Marco	Unione montana dei comuni della valtiberina toscana	€ 100.373,30
6	SCOYNI Valerio	INAIL	€ 123.410,70
7	STRANO Riccardo	Regione Marche	€ 125.689,97*
8	ZECCATO Autilia	Automobile Club d'Italia - A.C.I.	€ 119.380,60
		TOTALE	€ 943.413,00

* Importo Comprensivo di r.i.a.

16A06585

DECRETO 3 agosto 2016.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», nel testo introdotto dall'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e gli articoli 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 63 del 2006, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento per la definizione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di «durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo»;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «... ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) secondo

i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai fini del calcolo della rappresentatività, rileva esclusivamente il dato associativo, così come sancito espressamente dal richiamato art. 21 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il predetto personale sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. GDAP-231939 del 7 luglio 2016, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria riferiti al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1. SIDIPE;
2. CISL FNS;
3. DPS;
4. CGIL F.P.;
5. UIL PA Coord. Penit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: MADIA

16A06553

DECRETO 3 agosto 2016.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016 - 2018, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 80 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e gli articoli 81, 82 (come modificato dall'art. 66, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e 83 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che «…si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa….»;

Visto in particolare l'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione) in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del solo dato associativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, l'art. 24 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione.»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano «una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo espresso ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2015, all'Amministrazione dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la nota del 24 marzo 2016, prot. 3791, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2015 del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…» ;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) FNS CISL;

2) AP VV.F.;

3) DIRSTAT VV.F.;

4) SI.N. DIR. VV.F.;

5) CONFSAL VV.F.;

6) UIL PA VV.F.;

7) FP CGIL VV.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: MADIA

16A06554

DECRETO 3 agosto 2016.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016 - 2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 34, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e gli articoli 35, 36, e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che «…si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa…»;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, l'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2, e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione.»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano «una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 24 marzo 2016, prot. 3791, con la quale il Ministero dell'interno -Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2015 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha comunicato che, al termine della procedura di rilevazione, i dati sono
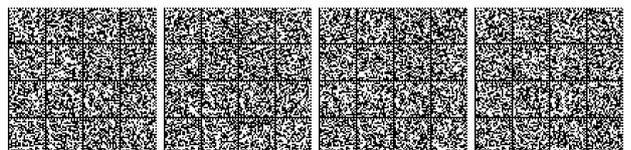
stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, evidenziando che «la sola O.S. USB PI VV.F., per l'area del personale non direttivo e non dirigente, non ha sottoscritto la Scheda riepilogativa lamentando il mancato conteggio di un certo numero di deleghe che, a suo dire, pur presentate entro il 31 dicembre 2014 alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti, non sono state attivate al 31 gennaio 2015, attraverso la prevista ritenuta in busta paga. La sigla citata non ha inteso produrre, seppure invitata, la necessaria documentazione per consentire l'attivazione dell'istruttoria con il Ministero dell'economia e le finanze, preferendo riportare sulla Scheda le motivazioni della mancata sottoscrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…» ;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo sindacale, per il triennio 2016 - 2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti Associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) FNS CISL

2) UIL PA VV.F.

3) FP CGIL VV.F.

4) CO.NA.PO.

5) CONFSAL VV.F.

6) USB PI VV.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: MADIA

16A06555

DECRETO 3 agosto 2016.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti l'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e gli articoli 27 e 28 (quest'ultimo così come modificato dall'art. 66, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150/2009) e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale che, ai sensi del menzionato art. 26, comma 3, ha «durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.»;

Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica» (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a parte-

cipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-715 del 16 marzo 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105…», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31 dicembre 2015, evidenziando che «le schede sono state debitamente sottoscritte dal rappresentante sindacale di ciascuna sigla, ad eccezione di quelle riguardanti le OO.SS. UGL-Intesa Funzione Pubblica e il SI – Sindacato Italiano, le quali, pur regolarmente convocate, non hanno inviato un proprio delegato per la sottoscrizione.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) SI.N. PREF.;

2) SNADIP-CISAL;

3) AP - ASSOCIAZIONE SIND. PREFETTIZI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: MADIA

16A06556

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 392).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2016, n. 391 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'articolo 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di beni culturali

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), attraverso le strutture operative competenti, ed il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le Regioni interessate, definiscono gli indirizzi per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale, ai fini del relativo impiego nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. Il MIBACT, attraverso le strutture operative competenti, può avvalersi, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, della collaborazione dei Centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Interventi urgenti volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 possono individuare, al fine dello svolgimento delle attività scolastiche, edifici e strutture con specifiche dimensionali e tecniche in deroga al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

Art. 3.

Verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture

1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, la DICOMAC provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile ed i Soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività di cui al presente articolo, finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria.

3. Ai tecnici in organico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, direttamente impegnati nelle attività connesse con gli eventi sismici in rassegna di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza.

4. Per i tecnici professionisti afferenti ai Consigli nazionali, direttamente impegnati nelle attività connesse con gli eventi sismici in rassegna di cui al presente articolo, è disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

Art. 4.

Impegni straordinari dei Centri di competenza

1. In relazione agli eventuali impegni straordinari dei centri di competenza, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, direttamente connessi all'evento emergenziale in premessa, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a modificare la durata, l'oggetto delle attività ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni pattuite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero a stipularne di nuove.

Art. 5.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:

a. per l'impiego sul territorio colpito, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispet-

tivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere riconosciuta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, fino al 30 settembre 2016:

a. per l'impegno sul territorio colpito, una indennità di funzione pari al 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonché, su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016;

b. per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, una indennità di funzione pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonché, su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.

3. L'individuazione delle unità di cui ai commi 1, lettera *b)* e 2, lettera *b)* per il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, è comunicata al Dipartimento della protezione civile, con riferimento all'evoluzione delle esigenze e delle attività, entro il 15 settembre 2016:

a. per il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il Dipartimento della pubblica sicurezza e per le Forze di polizia e per le Forze armate, dal vertice della struttura di appartenenza;

b. per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze;

c. per le strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, dal direttore competente.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il 1° dicembre 2016, acquisendo le necessarie informazioni in forma complessiva direttamente dai vertici delle Amministrazioni centrali interessate. Le Regioni colpite dagli eventi sismici e quelle coinvolte nelle attività di assistenza e soccorso provvedono all'istruttoria degli elementi informativi di cui al primo periodo del presente comma per quanto riguarda le attività delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati.

5. La rideterminazione dei limiti massimi e dell'articolazione delle misure contenute nel presente articolo a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2016, sarà definita con successiva ordinanza, sulla base di piani di impiego proposti soggetti individuati al comma 4 e concordati nell'ambito della DICOMAC. Per il Dipartimento della protezione civile il piano di impiego è proposto dal Coordinatore della DICOMAC. I piani di impiego devono contenere una prospettazione delle attività da porre in essere, direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza, corredata dalla quantificazione delle risorse umane necessarie e dalla stima dei relativi oneri. Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori disposizioni in materia a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al termine dello stato di emergenza.

6. Il personale titolare, al 24 agosto 2016, di contratto di lavoro a tempo parziale verticale in servizio presso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato in sede nelle attività nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, anche con compiti di supporto, può essere autorizzato, in relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, a far data dalla presente ordinanza e fino al termine dello stato di emergenza, a modificare temporaneamente l'articolazione della prestazione lavorativa, entro i limiti della percentuale lavorativa già convenuta nell'ambito del contratto individuale di lavoro, senza procedere alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, il personale titolare di incarico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999 ovvero di incarico tecnico specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile può essere impiegato in attività di protezione civile nei territori interessati all'emergenza. Al predetto personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, è riconosciuta, dal 24 agosto 2016 e fino al 30 settembre 2016, un'indennità mensile pari al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la deroga, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45 e relative disposizioni attuative, e all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di soccorso alle popolazioni svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui al presente articolo, anche se eventualmente eccedenti i limiti massimi di cui al comma 1, lettera *a)*, le disponibilità finanziarie non utilizzate relative alle assegnazioni di fondi previste dall'articolo 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3917, dall'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011, n. 3950, dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2012, n. 3992, dall'articolo 1,
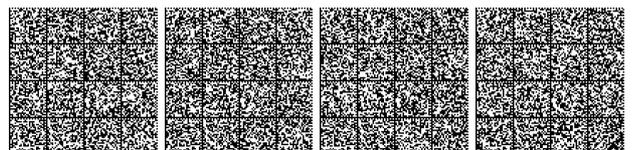
comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, n. 4014, nonché delle ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 giugno 2013, n. 71, del 10 settembre 2013, n. 100 e del 9 dicembre 2013, n. 146, adottate dallo stesso in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Art. 6.

Integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016

1. All'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 sono apportate le seguenti integrazioni:

- al comma 1, dopo le parole "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,5,6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20", sono aggiunte le seguenti "e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

- al comma 2, dopo l'articolo "57" del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163 è aggiunto l'articolo "59" del medesimo decreto.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06624

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2016.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Cassa di risparmio di Fossano S.p.a., in Fossano.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Fossano SpA, con sede legale in Fossano (CN), via Roma n. 122 e capitale sociale di € 31,2 mln alla data del 31 dicembre 2015;

Considerato che la predetta banca risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza essendo in possesso di fondi propri superiori al requisito minimo di € 25 mln e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Fossano S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2016

Il Governatore: VISCO

16A06584

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nasonex».

Estratto determina V&A n. 1278 del 29 luglio 2016

Autorizzazione della variazione: B.V.b.1.b).

Relativamente al medicinale: NASONEX.

Numero procedura europea: UK/H/0196/001/II/065.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione:

Armonizzazione del modulo 3 di qualità del dossier, non oggetto della procedura di Referral (art. 30 EMEA/H/A-30/1374, Nasonex and associated names);

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06575

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Froben dolore e infiammazione» e «Froben dolore e febbre».

Estratto determina V&A n. 1271 del 28 luglio 2016

Numero procedura europea: SE/H/1184/001/II/012/G; UK/H/4995/001/II/006/G.

Titolare A.I.C.: BGP Products S.r.l.

Ad esclusiva integrazione di quanto già autorizzato dalla determinazione V&A/1216 dell'11 luglio 2016 per il medicinale «Froben dolore e febbre» si esplicita la seguente avvertenza contenuta sia nel riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

(...) Questo medicinale contiene 1111 mg di saccarosio per dose. Tenere in considerazione questa informazione qualora il medicinale debba essere somministrato ai pazienti affetti da diabete mellito. (...)

che nel foglio illustrativo come di seguito indicato:

FROBEN DOLORE E FEBBRE contiene 1111 mg di saccarosio per bustina. Questo deve essere preso in considerazione nei pazienti affetti da diabete mellito. Se sa di non tollerare o digerire alcuni zuccheri, ne parli con il medico prima di assumere il farmaco.

Ad esclusiva integrazione di quanto già autorizzato dalla determinazione V&A/1246 del 19 luglio 2016 per il medicinale FROBEN DOLORE E INFIAMMAZIONE si esplicita la seguente avvertenza contenuta sia nel riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

che nel foglio illustrativo come di seguito indicato:

FROBEN DOLORE E INFIAMMAZIONE contiene 2222 mg di saccarosio per bustina. Questo deve essere preso in considerazione nei pazienti affetti da diabete mellito. Se sa di non tollerare o digerire alcuni zuccheri, ne parli con il medico prima di assumere il farmaco;

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06576

Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina V&A n. 1285/2016 del 29 luglio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MAALOX nella forma e confezione: «4% + 3,5% sospensione orale aroma menta» flacone in PET da 250 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Società SANOFI S.P.A., Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia, codice fiscale 00832400154;

Confezione: «4% + 3,5% sospensione orale aroma menta» flacone in PET da 250 ml;

AIC n. 020702282 (in base 10) 0MRT2B (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. Dopo la prima apertura: 6 mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione: Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

Principio attivo: magnesio idrossido, alluminio idrossido;

Eccipienti: acido cloridrico (10%), acido citrico (monoidrato), menta essenza, mannitolo (E421), domifene bromuro, saccarina sodica, sorbitolo liquido al 70% non cristallizzabile (E420), idrogeno perossido soluzione 30%, e acqua depurata.

Produttore del prodotto finito:

Sanofi S.p.A. Viale Europa, 11 Origgio (VA) (ITALIA), (tutte le fasi di produzione);

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829, Köln, Germania (tutte le fasi di produzione).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico del bruciore e dell'iperacidità dello stomaco occasionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4% + 3,5% sospensione orale aroma menta» flacone in PET da 250 ml;

AIC n. 020702282;

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «4% + 3,5% sospensione orale aroma menta» flacone in PET da 250 ml;

AIC n. 020702282 OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06577

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isotrex»

Con la determinazione n. aRM - 196/2016 - 3574 del 9 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ISOTREX;

Confezione: 028997017;

Descrizione: «0,05% gel» tubo da 30 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06578

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sandoz GMBH».

Con la determinazione n. aRM - 195/2016 - 1771 del 9 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della SANDOZ GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ GMBH;

Confezione: 042096014;

Descrizione: «5mg/100ml soluzione per infusione» 1 flacone in plastica;

Confezione: 042096026;

Descrizione: «5mg/100ml soluzione per infusione» 4 flaconi in plastica;

Confezione: 042096038;

Descrizione: «5mg/100ml soluzione per infusione» 10 flaconi in plastica.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06579

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox Plus 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale aroma limone».

Estratto determina V&A n. 1286/2016 del 29 luglio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MAALOX nella forma e confezione: «PLUS 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale aroma limone» flacone in PET da 250 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Società SANOFI S.p.a., Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia, codice fiscale 00832400154.

Confezione: «PLUS 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale aroma limone» flacone in PET da 250 ml.

AIC n. 020702270 (in base 10) 0MRT1Y (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. Dopo la prima apertura: 6 mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione: Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

Principio attivo: magnesio idrossido, alluminio idrossido, simeticone;

Eccipienti: domifene bromuro, acido citrico monoidrato, saccarina sodica, sorbitolo liquido al 70% non cristallizabile (E420), metilcellulosa, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina e carmellosa sodica, idrogeno perossido soluzione 30%, aroma di limone, aroma di crema svizzera e acqua depurata.

Produttore del principio attivo:

Dow Corning Corporation-Healthcare Industries Materials Site, 1635 North Gleaner Road, 48626, Hemlock, Michigan, Stati Uniti D'America (simeticone);

Eigenmann & Veronelli, Via Vigevano, 63/a, 28069, S. Martino di Trecate (NO); Italia (simeticone);

SRL Pharma GmbH, Giulinistraße 2, 67065 Ludwigshafen, Germania (alluminio idrossido, magnesio idrossido);

SPI Pharma, Chemin Du Vallon Du Maire, 13240 Septemes Les Vallons, Francia (alluminio idrossido, magnesio idrossido);

SPI Pharma, Inc., 40 Cape Henlopen Drive, Lewes, DE 19958, Stati Uniti D'America (alluminio idrossido, magnesio idrossido);

Produttore del prodotto finito:

Sanofi S.P.A., Viale Europa, 11 Origgio (VA) (ITALIA), (tutte le fasi di produzione);

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829, Köln, Germania (tutte le fasi di produzione).

Indicazioni terapeutiche: Coadiuvante nell'iperacidità gastrica e nelle dispepsie da iperacidità anche in presenza di meteorismo. Trattamento sintomatico dei bruciori e dolori gastrici e nelle esofagiti. Coadiuvante nella terapia dell'ulcera gastroduodenale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «PLUS 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale aroma limone» flacone in PET da 250 ml;

AIC n. 020702270;

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «PLUS 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale aroma limone» flacone in PET da 250 ml;

AIC n. 020702270 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere nn. 118-119/2015 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle sedute del 29-30 gennaio 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010245 del 20 luglio 2016 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere nn. 118119/2015 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'EPPI nelle sedute del 29-30 gennaio 2015 e concernenti la rivalutazione dei montanti contributivi per gli anni 2013 e 2014.

16A06560

Approvazione della delibera n. 203/2015 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 9 dicembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010247 del 20 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 203/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 9 dicembre 2015, concernente la rivalutazione, per l'anno 2016, degli importi minimi per le pensioni di inabilità, invalidità ed indirette.

16A06561

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 237 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 14 aprile 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010835 del 2 agosto 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 237, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 14 aprile 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016, in misura pari a € 43,00 procapite.

16A06562

Approvazione della delibera n. 70/2016 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 maggio 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010835 del 2 agosto 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 237, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 14 aprile 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016, in misura pari a € 43,00 procapite.

16A06563

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*
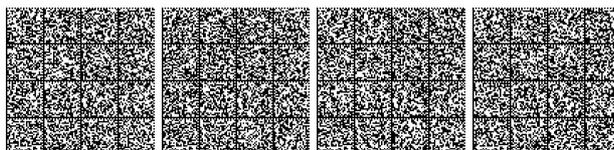
(WI-GU-2016-GU1-209) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
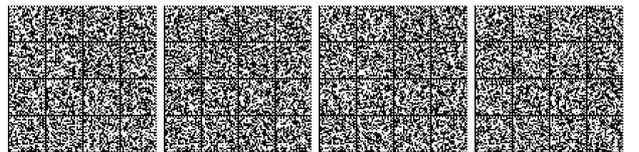
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
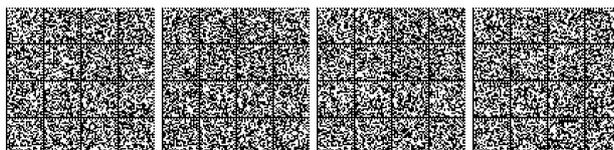
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00